

Piccozzante obbligato al versamento  
relativo dal CONTRIBUTO Integrativo



04953/20

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO

- Rel. Consigliere -

Dott. ALBERTO PAZZI

- Consigliere -

Oggetto

Opposizione allo stato  
passivo

Ud. 20/11/2019 - CC

R.G.N. 13299/2018

04953  
C.I.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso n. 13299-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., non in proprio  
ma esclusivamente in nome e per conto di MONTE DEI PASCHI DI  
SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI  
FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in F

con procura speciale in atti;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MULTISERVIZI  
REGGIO CALABRIA S.P.A., in persona del curatore p.t.;

- *intimata* -

10937  
19

*Handwritten signature*

avverso il decreto n. R.G. 143/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

### **RILEVATO CHE**

Con decreto del 27.3.18, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò l'opposizione allo stato passivo del fallimento della "Multiservizi Reggio Calabria" s.p.a. proposta dalla Banca MPS s.p.a. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto l'istanza di rivendicazione dei beni mobili relativa a nove contratti di locazione finanziaria, in quanto inopponibili al fallimento per mancanza di data certa, così come prive di data certa erano le scritture private di modifica dell'oggetto dei medesimi contratti poiché solo sul relativo frontespizio era stato apposto un timbro postale.

La Banca MPS s.p.a. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.

Non si è costituita la curatela del fallimento intimata.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380*bis* c.p.c.

### **RITENUTO CHE**

Con l'unico motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., e la nullità del decreto impugnato, in quanto l'anteriorità dei contratti di locazione finanziaria al fallimento risultava: dalle indicazioni delle date contenute nelle fatture d'acquisto dei beni locati (le cui descrizioni coincidono con quelle dei contratti di *leasing*); dai verbali di ricevimento e constatazione; dagli estratti-conto analitici e dai piani finanziari ad essi correlati.

La ricorrente lamenta anche che il Tribunale ha ommesso di valutare, ex artt. 95 e 96, c.p.c., che il giudice delegato non aveva provveduto sulla domanda d'ammissione al passivo del credito da *leasing*, da cui la prospettata violazione di nullità ex art. 360, n.4, c.p.c.

Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale, nel respingere l'opposizione allo stato passivo, ha fatto corretta applicazione dei principi per cui: a) *In tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso (Cass., n. 5346 e 23281/17); gli estratti conto, in sé considerati, non soddisfano la condizione posta dall'art. 2704, comma 1, c.c., essendo stato escluso che ai fini dell'accertamento dell'antiorità della data di un contratto di conto corrente bancario la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; n. 16404/18).*

Invero, nella fattispecie, i contratti di *leasing* finanziario e le fatture d'acquisto dei beni sono pacificamente privi di data certa, allo stesso modo degli atti di modifica del contenuto dei suddetti contratti i quali presentano il frontespizio munito di timbro postale che, però, non forma un corpo unico con il resto del documento come affermato dal giudice delegato, e di fatto

confermato dal giudice dell'opposizione, con argomentazione insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Inoltre, anche gli estratti-conto relativi alla locazione finanziaria, di per sé, non possono ritenersi muniti di data certa (v. Cass., n. 24137/18 secondo cui in tema di revocatoria fallimentare- ma con argomentazioni applicabili anche nella fattispecie- le "date valuta" risultanti dagli estratti-conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire la data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi).

Infine, è infondata la doglianza afferente all'omessa pronuncia sull'istanza di ammissione al passivo, atteso che il Tribunale ha chiaramente rilevato che l'inopponibilità al fallimento dei contratti di *leasing* determina il rigetto non solo della domanda di rivendicazione, ma anche di quella d'insinuazione al passivo del credito fondato sui predetti contratti.

Nulla per le spese.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1<sup>quater</sup>, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello <sup>o ve</sup> dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1<sup>bis</sup> dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2019.

Il Presidente